



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 08/08/2023

Numero Registro Dipartimento 1179

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11499 DEL 08/08/2023

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi del D. Lgs n.152/06 e s.m.i. del R.R.n.3/2008 - Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale J.F. Kennedy del Comune di Davoli (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ) – Proponenti: Buoncore Damiano - Calabrò Paola - Callipo Paolino - Cassano Francesca - Corapi Salvatore e Corapi Simone. Provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D. Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR n.163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9881 del 11.07.2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile” all’ing. Gianfranco Comito;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss.mm.ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la DGR n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss.mm.ii. Regolamento Regionale di attuazione della Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”.
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 6570 del 23/06/2021 e n. 10351 del 13/10/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione in materia di VAS;

- la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 - Legge di stabilità regionale 2023;
- la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025;
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO che, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- Con nota prot. n. 9340 del 21.12.2022, assunta al prot. n. 576376 del 29.12.2022, il Comune di Davoli, ha trasmesso istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell'art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i., per il "Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale J.F. Kennedy";
- Con nota prot. n. 48855 del 02/02/2023 il Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali ha fornito riscontro alla richiesta confermando i Soggetti competenti in materia ambientale individuati e richiedendo atti integrativi ai fini dell'espressione del parere;
- Con nota prot. n. 749 del 3/02/2023, assunta in atti al prot. n. 52884 del 06.02.2023, l'Autorità procedente ha inoltrato il Rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) al fine di acquisire pareri e contributi entro 30 giorni;
- Con nota prot. 1794 del 20.03.2023, in atti al prot. n. 129210 del 20.03.2023, il Comune di Davoli ha attestato la regolare consultazione dei SCMA, trasmettendo i contributi pervenuti, riportati nel parere STV VAS parte integrante del presente decreto;
- Con nota prot. n. 5275 del 25.07.2023, in atti al prot. n. 337522 del 25.07.2023, il Comune di Davoli ha completato l'invio delle integrazioni necessarie ai fini della valutazione di merito;

VISTO il parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione in materia di VAS.

CONSIDERATO CHE, in applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al D. Lgs.152 e ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, in qualità di Autorità competente, è deputato ad emettere il provvedimento in merito alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano in oggetto;

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. sono pervenuti contributi/pareri da parte delle Amministrazioni consultate, per come riportati nel parere STV VAS;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VAS, quale Organo Tecnico Regionale, a seguito dell'istruttoria della documentazione trasmessa, ha espresso nella seduta del 01.08.2023 parere di non assoggettabilità a VAS per il Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale J.F. Kennedy del Comune di Davoli (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ) – Proponenti: Buoncore Damiano - Calabrò Paola - Callipo Paolino - Cassano Francesca - Corapi Salvatore e Corapi Simone.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

DI PRENDERE ATTO della valutazione espressa dalla Struttura Tecnica di Valutazione in materia di VAS nella seduta del 01/08/2023 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale) con la quale è stato espresso parere di esclusione dalla procedura di VAS per il Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale J.F. Kennedy del Comune di Davoli (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ) - Proponenti: Buoncore Damiano - Calabrò Paola - Callipo Paolino - Cassano Francesca - Corapi Salvatore e Corapi Simone.

DI DEMANDARE all'Autorità Procedente il rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere espresso dalla STV VAS.

DI PRECISARE che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, al Comune di Davoli (CZ), all'ARPACal, al Settore 7 "Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile" del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ed all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti.

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Rossella Defina

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIANFRANCO COMITO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS

Dirigente del Settore
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

SEDUTA DEL 01.08.2023

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il “Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale J.F. Kennedy nel Comune di Davoli”
Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ).
Proponenti: Buoncore Damiano - Calabrò Paola - Callipo Paolino - Cassano Francesca - Corapi Salvatore e Corapi Simone.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnico-amministrativa in atti.

La seduta viene presieduta dal presidente Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV VAS, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI:

- ✓ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- ✓ la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- ✓ il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- ✓ il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- ✓ il DDG n. 14055 del 18/12/2020 ed i successivi DDG n. 6570 del 23/06/2021 e DDG n.10351 del 13/10/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione Straordinaria (STVs) in materia di VAS;
- ✓ la Legge Regionale n. 19/2002 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” – Legge Urbanistica della Calabria;
- ✓ la Legge Regionale 31/12/2015, n.40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19) ed in particolare l'art. 65, comma 2, lett. b);
- ✓ il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 dello 01/08/2016;

- ✓ la Circolare prot. n. 222149/SIAR del 26/06/2018, del Dipartimento regionale Urbanistica, avente ad oggetto “Chiarimenti alla L.U.R. 19/02 e ss.mm.ii. e alle Disposizioni Normative Tomo IV del QTRP”;
- ✓ Vista la Deliberazione n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 ss.mm.ii. Regolamento Regionale di attuazione della Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”.

PREMESSO CHE:

- ✓ Con nota prot. n. 9340 del 21.12.2022, assunta al prot. n. 576376 del 29.12.2022, il Comune di Davoli, in qualità di Autorità procedente, trasmetteva l’istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell’art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i., per “Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale Kennedy”, richiedendo i Soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- ✓ Con nota prot. n. 48855 del 02/02/2023 il Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali dava riscontro alla suddetta richiesta confermando i Soggetti competenti in materia ambientale individuati, richiedendo contestualmente atti integrativi ai fini dell’espressione del parere;
- ✓ Con nota prot. n. 749 del 3/02/2023, inviata con pec del 03.02.2023, assunta in atti al prot. n. 52884 del 06.02.2023, l’Autorità procedente inviava il Rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) al fine di acquisire pareri e contributi entro 30 giorni;
- ✓ In data 10.2.2023 veniva dato avviso sul sito web dell’Autorità competente;
- ✓ Con pec del 6.3.2023, in atti al prot. n. 103110 del 6.3.2023, veniva trasmesso al Comune di Davoli e all’Autorità Competente il parere ARPACAL prot. n. 6469 del 03.03.2023;
- ✓ Con pec del 20.03.2023, in atti al prot. n. 129210 del 20.03.2023, il Comune di Davoli, in qualità di Autorità procedente, certificava la regolare consultazione dei SCMA, trasmettendo i contributi acquisiti ed inviati dai Soggetti competenti in materia ambientale durante la fase di consultazione:
 - Regione Calabria Settore Urbanistica - nota prot. n. 21361 del 18.01.2023;
 - Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - nota prot. n.93329 del 28.02.2023;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - parere n. 6146 del 28/02/2023;
 - Regione Calabria Dipartimento LL.PP. - parere geomorfologico prot. n. 55164 del 09/03/2023.
- ✓ Con nota prot. n. 129416 del 20.03.2023 la pratica veniva trasmessa dall’ufficio VAS per l’inserimento nell’elenco di quelle di sottoporre all’esame della STV in materia di VAS ed assegnata in data 3.5.2023;
- ✓ Con nota prot. n. 3388 del 22.05.2023 in atti al prot. n. 232735 del 23.05.2023 venivano trasmesse integrazioni parziali, il cui invio è stato completato dal Comune di Davoli, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. n. 4995 del 13/07/2023 in atti al prot. n. 323322 del 17/07/2023, che acclude anche il parere rilasciato dal Settore Urbanistica regionale (prot. n. 281344 del 21/06/2023);
- ✓ Con pec del 25/07/2023 è stato trasmesso certificato (prot. n. 5275 del 25/07/2023) a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Davoli, acquisito in atti al prot. n. 337522 del 25/07/2023;
- ✓ Nell’ambito di tale procedura di valutazione sono individuate le seguenti autorità:
 - l’Autorità Procedente è il Comune di Davoli (CZ);
 - l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente.

VISTO CHE:

La documentazione amministrativa presentata è costituita da:

- ✓ Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Avviso avvio consultazione soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
- ✓ Deliberazione n. 33 del 19.07.2022, con Relazione di conformità a firma del tecnico comunale;
- ✓ Ricevuta bonifico spese istruttorie;
- ✓ Certificato di destinazione e conformità urbanistica, datato 22.05.2023, riportante tra l’altro l’Attestazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico:
 - sui vincoli tutori ed inibitori (vincolo paesaggistico, PAI, Rete Natura 2000, aree percorse dal fuoco, ecc.);
 - la capacità di erogazione dei servizi pubblici e delle rispettive reti (fognante, idrica, raccolta e smaltimento rifiuti), nonché della viabilità di accesso.

- ✓ Parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/74), prot. n. 55164 del 09/03/2023;
- ✓ Parere Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, prot. n. 281344 del 21/06/2023;
- ✓ Certificazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico datata 25.07.2023, in atti al prot. n. 337522 del 25/07/2023, con la quale si dichiara tra l'altro:
 - la conformità alle NTA del PRG;
 - la compatibilità al QTRP, PTCP, PAI, PRGA.

La documentazione tecnico-progettuale consiste in:

- Tav. 1 - Relazione Illustrativa;
- Tav. 2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 3 - Stralci planimetrici – Stralcio catastale, PRG, Aerofotogrammetrico e Ortofotogrammetrico;
- Tav. 4 - Planimetria ambito di intervento – Zonizzazione – Verifica Standard;
- Tav. 5 - Planimetria di intervento con profili e documentazione fotografica
- Tav. 6 - Planivolumetrico;
- Tav. 7 - Planimetria di intervento con indicazione delle aree di cessione;
- Tav. 8 - Impianti da realizzare a servizio dei lotti;
- Tav. 9 - Tipologie edilizie;
- Tav. 10 - Elenco prezzi;
- Tav. 11 - Computo metrico;
- Tav. 12 - Rapporto Preliminare;
- Relazione geomorfologica;

La documentazione integrata con nota prot. n. 3388 del 22.05.2023 in atti al prot. n. 232735 del 23.05.2023 e successivamente con nota prot. n. 4995 del 13/7/2023 in atti al prot. n. 323322 del 17/07/2023:

- Tav. 16 - Planimetria di intervento con indicazione delle destinazioni urbanistiche delle aree limitrofe e delle destinazioni d'uso dei fabbricati del contesto;
- Tav. 17 - Planimetria di intervento con indicazione delle tipologie vegetazionali da estirpare;
- Tav. 18 - Relazione tecnica vegetazionale;
- Tav. 19 - Rapporto Preliminare integrato;
- Tav. 20 - Relazione tecnica integrativa.

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'Autorità Procedente, dal proponente, dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;

ESAMINATA la documentazione presentata;

CONSIDERATO CHE:

Il contesto territoriale

L'area interessata dal Piano di lottizzazione convenzionata da attuare nel Comune di Davoli (CZ) è situata nella zona marina del Comune di Davoli, in Viale J.F. Kennedy, con accesso dalla stessa Via, già strada provinciale denominata *Gran Via*; essa risulta compresa tra la strada provinciale denominata J.F. Kennedy a ovest, mentre a Nord, Sud ed Est confina con abitazioni e terreni di altre ditte private.

Il sito dista circa 500,00 ml dalla linea di costa e la sua quota topografica è di circa 7,00 mt s.l.m..

Dagli elaborati cartografici e dalla certificazione a firma del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale si evince che l'area ricade in zona a rischio idraulico R2, secondo la perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); inoltre, l'area di intervento risulta non essere sottoposta ad ulteriori vincoli (Aree Rete Natura 2000, aree percorse dal fuoco, ecc.), mentre rientra nell'ambito del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D. Lgs. n. 42/2004 e smi., in quanto ricadente nella fascia di rispetto della sinistra orografica del Torrente Melis.

Il Piano

Per quanto si evince dagli elaborati progettuali e sulla base di quanto asserito dal tecnico progettista nelle relazioni in atti l'area è inserita nel Piano Regolatore Generale vigente per effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2016, assunta ai sensi dell'art. 27 quater della LUR n. 19/2002 e smi.

L'area di intervento è censita catastalmente al Foglio n° 15 ed è individuata alle particelle nn. 1699, 1700, 2175, 2176, 2178 e 2179 per una superficie complessiva di mq 5.025,00; l'intero comparto ricade in ZTO Nucleo 18 Settore III "Verde Privato" (equiparato nel vigente PRG a zona "C").

Il Piano attuativo risulta conforme alle Norme Tecniche di attuazione del vigente PRG, secondo quanto dichiarato dal tecnico progettista e secondo quanto riportato nella Relazione tecnica (a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, allegata alla Delibera di adozione n. 33/2022), essendo stato predisposto nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per la ZTO di riferimento - Zona di espansione turistica - Settore III - Nucleo 18:

PARAMETRI EDILIZI-URBANISTICI	
Indice territoriale	0,18 mc/mq
Indice fondiario	0,24 mc/mq
Superficie territoriale (e catastale)	5.025,00 mq
Superficie fondiaria	4.807,00 mq
Volume territoriale	904,50 mc
Volume territoriale	1.153,68 mc
Abitanti insediabili	9,05
Superficie Standard Urbanistici	218,00 mq

L'intervento edilizio convenzionato è finalizzato alla realizzazione di un insediamento residenziale su cinque lotti, con cubatura calcolata sulla base dei parametri relativi alla ZTO di riferimento, che consente la realizzazione di cinque corpi di fabbrica a due piani fuori terra, mediante l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive compatibili dal punto di vista ambientale.

I fabbricati ricadenti nell'area da lottizzare saranno collegati ai servizi primari comunali quali rete idrica e fognaria, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica e viabilità predisponendo i tratti di reti ed impianti non presenti per come anche specificato nella Relazione tecnica integrativa (cfr. Tav. 20).

Le aree interessate dall'intervento edilizio non presentano caratteristiche di particolare pregio in quanto i terreni sono occupati da un agrumeto, in un'area caratterizzata da insediamenti residenziali limitrofi che non conferiscono particolari connotazioni distintive al contesto territoriale di riferimento.

Secondo quanto riportato negli elaborati progettuali l'intervento si prefigge il completamento una maglia urbanistica già impostata al contorno senza alcuna particolare alterazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del luogo. Infatti, si attua in parte un comparto urbanistico previsto dal P.R.G. già interessato da realtà insediative di tipo residenziale e già parzialmente urbanizzato.

Analisi di coerenza

Nel Rapporto Preliminare si dà conto della coerenza finalizzata a verificare la corrispondenza tra l'articolazione del PdL e gli altri strumenti di pianificazione che possano interessare o interagire con lo stesso ambito territoriale, definendo come la sistemazione urbanistica non si discosti dalla direttrice di sviluppo sostenibile tracciata dagli strumenti sovraordinati, trattandosi di Piano attuativo conforme al PRG vigente, la cui compatibilità con i Piani sovraordinati è anche attestata dal tecnico comunale.

VALUTATO CHE:

- Il Piano attuativo rientra tra quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dal R.R., n. 3/2008 e ss.mm.ii. e non ricade neanche parzialmente all'interno di "Aree naturali protette" come definite dalla L. 394/1991 e da Leggi regionali e/o di "Siti della Rete Natura 2000".
- Il Rapporto preliminare analizza i possibili effetti significativi sull'ambiente, individuando le componenti ambientali interessate, sia nella fase di realizzazione che di esercizio, e con riferimento ai possibili effetti diretti e indiretti su sistema paesaggistico, assetto vegetazionale, sistema aria e inquinamento atmosferico, sistema acqua e risorse idriche, sistema energia, sistema rifiuti e inquinamento acustico.
- La coerenza con gli strumenti sovraordinati risulta soddisfatta in quanto il Piano è finalizzato alla sistemazione urbanistica di una "piccola area a livello locale" edificabile e conforme al PRG vigente, per cui, date le dimensioni dell'area di intervento e la sua ubicazione in area già parzialmente urbanizzata, non costituisce elemento di perturbazione tale da indurre effetti negativi o di impatto, fermo restando l'acquisizione dei pareri/nulla-osta relativi ai vincoli riportati nelle certificazioni comunali.
- L'attuazione del Piano e le attività antropiche, che si sviluppano nel contesto ambientale di riferimento, sono compatibili in quanto sussiste la conformità con lo strumento urbanistico comunale

vigente, nonché la capacità di erogazione dei servizi in quanto il Piano è inserito in un'area già in parte urbanizzata.

- Sotto il profilo del numero di abitanti insediabili, i potenziali effetti negativi derivanti da consumi idropotabili, energetici, consumo di suolo, ecc., sono adeguatamente attenuati dalle misure di mitigazione proposte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; analoga considerazione può essere svolta per le altre componenti ambientali sulla base dei fattori di pressione diretti sulle matrici che possono ritenersi accettabili anche per le misure di mitigazione proposte.
- Il consumo di suolo, derivante dall'impermeabilizzazione delle aree occupate dalle opere edilizie, comporta una minima alterazione della funzione biologica, riducendo la superficie disponibile all'assorbimento di acqua piovana per l'infiltrazione, che porta all'aumento dei deflussi superficiali e la relativa diminuzione del filtraggio. Tuttavia, considerati gli aspetti dimensionali dell'intervento e le zone adibite a verde, si possono ritenere limitati e contenuti gli effetti derivanti dalla sua attuazione, e quindi poco significativi in ordine alla possibile compromissione della matrice suolo, poiché l'incremento della copertura artificiale è piuttosto limitata e circoscritta in ordine all'alterazione biofisica del suolo.
- Il paesaggio non subisce modificazioni di rilievo per la collocazione dell'insediamento residenziale che avviene senza perdite significative di biodiversità o di aree di pregio; per di più vengono proposte mitigazioni per la riduzione di eventuali impatti tra cui la piantumazione di essenze vegetali per i quali è prevista la successiva manutenzione.
- Gli impatti sono da ritenersi non significativi poiché l'intervento edilizio non implica un sostanziale cambiamento o impoverimento degli ecosistemi esistenti in quanto il piano si inserisce in un contesto già urbanizzato posto a ridosso di zone residenziali; inoltre, i potenziali effetti negativi, riconducibili essenzialmente alla fase di cantiere, sono da ritenersi temporanei e comunque adeguatamente mitigati mediante l'applicazione di opportune misure a tutela dell'ambiente interessato dagli interventi e di quello circostante.

RITENUTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non costituisce, né prefigura un provvedimento autorizzativo e risponde al principio giuridico di precauzione, di azione preventiva e di sviluppo sostenibile della pianificazione e che l'analisi di coerenza interna ed esterna è sufficiente a considerare irrilevanti le possibili ripercussioni sull'ambiente;

RITENUTO che per le motivazioni che precedono non è necessario che la valutazione della sostenibilità ambientale circa le ricadute degli effetti ambientali sia oggetto di uno studio più approfondito, in quanto il rapporto preliminare contempla gli elementi atti a valutare e stimare i possibili effetti generati dall'attuazione del Piano attuativo;

RITENUTO che il Rapporto Preliminare analizza le componenti ambientali, elencando i vincoli intercettati e le eventuali criticità rispetto ai sistemi ambientali paesaggio, assetto vegetazionale, aria e inquinamento atmosferico, acqua e risorse idriche, energia, rifiuti e inquinamento acustico;

DATO ATTO che, sulla base della verifica effettuata secondo i criteri di cui al R.R.- n.3/2008 e ss.mm.ii. per quanto riportato nella motivazione, i possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti non sono ravvisabili come elemento di impatto nel quadro ambientale delineato e non si ravvisano rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini;

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano attuativo sull'ambiente per come evidenziati nel Rapporto Preliminare;

VALUTATE le informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

ATTESA la non necessità di approfondimenti per la valutazione degli effetti ambientali in quanto le problematiche ambientali sopra descritte, scaturenti dall'attuazione del progetto non presuppongono uno studio particolareggiato rivolto a ridurre al minimo le interferenze con le dinamiche degli impatti;

SI RACCOMANDA di acquisire, a cura dell'Autorità Procedente, prima dell'approvazione definitiva del Piano attuativo nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, compresi il parere paesaggistico, il nulla-osta in materia di usi civici, nonché di effettuare la verifica della compatibilità delle tipologie edilizie, in virtù del vincolo idraulico R2 (imposto dal PAI), che limita l'uso di seminterrati ed interrati ai fini residenziali e commerciali.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV VAS si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con

riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE per tutto quanto sopra rappresentato, i componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione in materia di VAS danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il Piano di cui in oggetto **non deve essere assoggettato a VAS.**

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS**

Per quanto sopra sulla base dell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dell'Autorità Procedente, del Proponente e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento - **ritiene di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),** ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il "Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale Kennedy del Comune di Davoli (CZ) - Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ) - Proponenti: Buoncore Damiano - Calabrò Paola - Callipo Paolino - Cassano Francesca - Corapi Salvatore e Corapi Simone".

Il presente parere viene rilasciato, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 parte seconda e s.m.i. ed in particolare dagli art. 4, 5 e 6, precisando che la valutazione non attinge a questioni afferenti alla procedura urbanistica espletata.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, ai fini del rilascio del provvedimento finale, in ogni caso, necessita l'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Il presente Piano attuativo dovrà essere adottato e recepito dal Piano Strutturale Comunale come "Piano approvato", per lo stesso, non dovrà essere possibile prevedere alcuna modifica o cambio di destinazione d'uso rispetto a quello autorizzato, in quanto, qualsiasi modifica potrebbe pregiudicare lo stato ambientale complessivo anche in area vasta della zona interessata vanificando la valutazione effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS, salvo riproposizione di una nuova procedura di verifica.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute nel precedente considerato e nei pareri sopra citati, la presente relazione è da ritenersi, quale proposta di provvedimento autonomo espresso esclusivamente ai soli fini della sostenibilità ambientale dell'intervento di che trattasi ai sensi dell'art. 12 (verifica di assoggettabilità) D.lgs. 152/2006 e art. 22 RR. n° 3/2008 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale. Ove si rendesse necessaria variante sostanziale, l'Autorità Procedente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dell'Autorità procedente, del proponente e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i e art.22 del R.R. 3/2008 e s.m.i. per il "Piano di lottizzazione convenzionato da realizzarsi in Viale J.F. Kennedy nel Comune di Davoli".

Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ).

Proponenti: Buoncore Damiano - Calabrò Paola - Callipo Paolino - Cassano Francesca - Corapi Salvatore e Corapi Simone.

LA STVS

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Geom. Rapp. A.R.P.A.CAL)	<i>Angelo Antonio Corapi</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
2	Componente tecnico (Ing.)	<i>Antonino Demasi</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
3	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Rossella Defina (*)</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
4	Componente tecnico (Dott.)	<i>Nicola Caserta</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>
5	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Sandie Stranges</i>	<i>F.TO DIGITALMENTE</i>

() Relatore/Istruttore coordinatore*

Il Presidente STV VAS

Ing. Salvatore SIVIGLIA
F.TO DIGITALMENTE